

GUIDA PER LA RICHIESTA DEL CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE

Attribuzione:

La richiesta del codice fiscale deve essere presentata utilizzando il mod. AA4/7, regolarmente sottoscritto dall'interessato oppure da un delegato che deve esibire il proprio documento d'identità e produrre delega e fotocopia del documento del delegante.

CITTADINI ITALIANI e CITTADINI U.E.

A. PER I NEONATI:

- il certificato oppure il documento di nascita rilasciato dall'Ospedale;
- oppure l'autocertificazione di un genitore o di un parente entro il 3° grado.

In ogni caso copia del documento di identità del richiedente.

B. PER I MINORI DI 15 ANNI:

- certificazione anagrafica rilasciata dal Comune sostituibile con autocertificazione, nei casi previsti dalla vigente normativa;
- documento di identità del genitore recante i dati del minore.

C. PER GLI ADULTI

- documento di identità.

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

A. PER I NEONATI :

- il certificato oppure il documento di nascita rilasciato dall'Ospedale, oltre al permesso di soggiorno (oppure passaporto valido, oppure Carta d'identità, oppure certificato d'identità con foto rilasciato dal Consolato) dei genitori.

B. PER GLI ADULTI: (in alternativa uno dei seguenti documenti)

- permesso di soggiorno valido;
- carta d'identità rilasciata dal Comune di residenza in Italia;
- passaporto valido senza visto, per gli appartenenti alle nazioni comprese nella lista A;
- passaporto valido, con visto, per gli appartenenti alle nazioni comprese nella lista B;
- attestazione d'identità con fotografia, rilasciata dal Consolato o dalla rappresentanza diplomatica di appartenenza in Italia.

DUPLICATO:

- per la richiesta del duplicato sono richiesti gli stessi documenti necessari per la prima richiesta;
- in caso di furto, dovrà essere allegata anche copia della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza.

IN CASO DI VARIAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI:

- documento aggiornato;
- certificato anagrafico;
- sentenza del Tribunale.

IN CASO DI CAMBIO DI RESIDENZA:

- autocertificazione;
- documento di identità;
- permesso di soggiorno aggiornato.

VISTO CONSOLARE PER L'INGRESSO IN ITALIA DA PARTE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI

(Situazione aggiornata al 03/05/2006)

Stati esenti da visto su passaporto ordinario per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, affari, invito e gara sportiva (Lista A).

Andorra, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Brunei, Bulgaria, Canada, Cile , Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Romania, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.

Stati per i quali necessita il visto sul passaporto ordinario (Lista B).

Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa D'Avorio, Cuba, Domenica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslavia di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malati, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomè e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan, (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

NOTE:

- 1. i cittadini di SAN MARINO, della SANTA SEDE e della SVIZZERA sono esenti dall'obbligo di visto in ogni caso.**
- 2. Per soggiorni di lunga durata, oltre 90 giorni, e a qualsiasi titolo:
tutti gli stranieri devono munirsi sempre di visto, anche se provenienti dai Paesi compresi nella Lista A.**